

AVVISO

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2017, PER EFFETTO DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 222/2016 AL DPR 380/01, LE ISTANZE DI DIA SONO INAMMISSIBILI E IN UNO ALLE ISTANZE DI CIL, CILA, SCIA INOLTRE CON L'UTILIZZO DI MODELLI NON AGGIORNATI, E NON COMPLETE IN TUTTE LE PARTI, SARANNO DICHIARATE IRRICEVIBILI.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222**, entrato in vigore il 11/12/2016, che individua i titoli abilitativi ed i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate attività in materia edilizia, ed approva la tabella A. Tale tabella opera una ricognizione degli interventi edilizi, indicando il relativo regime amministrativo di riferimento: Permesso di costruire, SCIA in alternativa al permesso di costruire, SCIA, CILA, Comunicazione avvio lavori e attività libere. Nel settore edilizio, oltre a modificare alcune disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il decreto rinvia a successivi adempimenti in particolare;

- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l'adozione di un ***glossario unico*** contenente l'elenco delle principali opere edilizie e l'individuazione del relativo regime giuridico (da emanare entro il **9 febbraio 2017**),

- decreto del Ministero della Salute che definisce i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici (da emanare per il **10 marzo 2017**).

Le Regioni e gli Enti Locali si adeguano alle disposizioni del citato decreto entro il **30 giugno 2017**. Nell'attesa di tali provvedimenti è possibile utilizzare i modelli CIL (da utilizzare come CAL) CILA e SCIA già pubblicati.

ALLEGATO TABELLA A